



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 324/ALL. del 24/07/2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ALIMENTI
ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALL'INTERNO DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
FIRENZE**

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato modificato l'organigramma dell'Ente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state assegnate le Aree Dirigenziali;

Visto il Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che è intenzione di questa Camera di Commercio procedere all'individuazione di un operatore economico, attraverso una indagine di mercato fra primarie imprese del settore in oggetto operanti in Toscana, per l'affidamento della concessione del servizio presso la sede della Camera di Commercio, essendo scaduto l'accordo contrattuale con Coiba S.r.l. il 30 giugno u.s.;

Premesso che l'oggetto del contratto rientra tra i contratti previsti dall'allegato IX del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che la U.O. Provveditorato ha selezionato e contattato quattro imprese del settore: IVS Italia S.p.A., Gedac S.r.l., CDA Vending S.r.l. e Supermatic S.p.A., indirizzando loro un capitolato d'oneri completo di proposta economica per orientare le conseguenti eventuali trattative, finalizzato a ricevere una loro offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione e parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in materia, non vincolante per l'Amministrazione;

(segue determinazione n. 324 del 24/07/2020)

Tenuto conto che la proposta di Gedac S.r.l. contiene l'offerta di un canone pari al 10% del venduto al lordo dell'I.V.A. e un prezzario al pubblico con costi di erogazione entro i termini della proposta camerale; che le altre due proposte pervenute non contengono un'offerta economica, mentre da altra impresa non è giunta alcuna comunicazione;

Considerata l'offerta pervenuta da Gedac S.r.l., anche in considerazione dell'attuale crisi di mercato causata dall'emergenza sanitaria tutt'ora in corso che non consente il pieno dispiegamento delle potenzialità economiche correlate al valore della concessione in periodi di andamento ordinario dell'economia, come previsto dall'art. 167 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che, per le motivazioni esposte, la durata della concessione è stabilita in anni uno, eventualmente estensibile di un anno su richiesta della Camera, ove le condizioni di mercato consentano una riconsiderazione del valore economico della concessione;

DETERMINA

1. di approvare il contratto di concessione in oggetto con Gedac S.r.l., per il periodo 1.08.2020 – 31.07.2021, che resta allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
2. di nominare RUP, l'Avv. Dario Balducci;
3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull'Albo camerale on-line.

Gli importi relativi agli incassi derivanti dal presente contratto, idoneamente fatturati, saranno introitati sul conto 313028 "Ricavi per concessioni".

CDC: IB02 Provveditorato
CIG: Z882DB0B5A

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)



Contratto di concessione tra

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze (in seguito anche chiamata Ente) con sede in Firenze, piazza de' Giudici, 3 cod. fiscale 80002690487, nella persona di Maria Beatrice Piemontese, nata il 31.08.1967 a Roma nella sua qualità di Dirigente Area Servizi di Supporto, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'Ente

e

GEDAC S.r.L. con sede in Agliana (PT), Via Berlicche, 4 cod. fisc. e partita iva 05225990489, nella persona di Roberto Pace, nato il 18.09.1987 a Firenze (FI) legale rappresentante dell'impresa

PREMESSO CHE

L'Ente ha con propria Determinazione Dirigenziale n. 324 del 24.07.2020 deciso di affidare il servizio di somministrazione di alimenti mediante apposito macchinario con procedura diretta dopo l'espletamento di una indagine di mercato fra primarie imprese del settore;

Considerato che fra le proposte giunte è stata scelta la più conveniente, stante l'attuale crisi di consumi dovuto alle conseguenze del Covid-19 che rende complesso prevedere l'evoluzione del valore della concessione nelle attuali condizioni di mercato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016; con la conseguenza di determinare un canone ricavabile ridotto rispetto alla stima del giro d'affari sviluppabile in condizioni ordinarie di mercato. Per tali motivazioni la durata della concessione viene assegnata per anni uno;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Affidamento del servizio e modalità di esecuzione della prestazione.

Costituisce oggetto della concessione il servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite l'installazione e manutenzione di distributori automatici negli appositi spazi individuati presso la sede della Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei giudici, 3 a fronte del versamento di un canone annuo di concessione. Il servizio sarà erogato a beneficio del personale dipendente e di eventuali utenti esterni, i quali non sono tenuti in ogni caso a rifornirsi presso le macchine del concessionario, rimanendo liberi di approvvigionarsi attraverso modalità alternative. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dalle leggi, regolamenti e direttive vigenti in materia.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto oggetto della presente concessione ha la durata di anni uno, a decorrere dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021.

Art. 3 - Rinnovo del contratto

Ai sensi di legge la concessione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdettata alla naturale scadenza. E' consentita una proroga di anni uno su richiesta dell'Ente qualora il miglioramento delle condizioni di mercato consentano una revisione del canone annuo.

Art. 4 - Corrispettivo di gestione

Il Concessionario dovrà corrispondere al concedente, Camera di Commercio di Firenze, il canone annuo concordato, fissato pari al dieci per cento del valore delle vendite al lordo dell'i.v.a., rilevato e autocertificato dal concessionario sulla base dei dati trasmessi al medesimo dal sistema di comunicazione gestito dall'Agenzia delle Entrate (la comunicazione trimestrale sarà corredata da file riepilogativo dei singoli incassi con gli ID rilasciati); il canone è comprensivo delle spese per energia elettrica ed acqua, a carico dell'Ente camerale.

Il canone di concessione dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali da corrispondersi posticipatamente, a seguito della emissione di fattura con scadenza a vista emessa il giorno 15 del mese successivo al trimestre trascorso sulla base del report di cui all'art. 12.



La misura del canone è indipendente dal numero di distributori automatici, anche qualora, previo accordo con la società, ne vengano installati di ulteriori; in tal caso il canone annuale sarà rapportato allo stesso criterio sopra illustrato.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della società stessa.

In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, la Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 5 – Responsabile designato dall'appaltatore

Il Concessionario dovrà indicare alla Camera di Commercio di Firenze entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell'affidamento, la persona fisica designata come "Responsabile del servizio" per conto della ditta concessionaria, referente nei confronti dell'Ente per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio. In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare preventivamente, al fine di evitare disservizi, la persona delegata a sostituirlo.

Art. 6 – Installazione, conduzione e caratteristiche dei distributori automatici

I distributori dovranno essere installati nei punti esatti concordati con l'Ufficio tecnico dell'Ente, al massimo entro 5 giorni dalla conclusione del contratto.

L'installazione verrà documentata da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante incaricato dalla ditta e da un dipendente dell'U.O. Provveditorato della Camera di Commercio di Firenze.

La Ditta concessionaria dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le vigenti norme antinfortunistiche, l'installazione dei distributori, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite esclusivamente dai tecnici della Camera di Commercio di Firenze.

Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del concessionario con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I distributori automatici garantiscono l'erogazione di:

- a) bevande calde, con utilizzo di bicchieri di carta;
- b) acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak, acqua minerale in bottiglie pet;
- c) alimenti preconfezionati e/o freschi.

I distributori automatici devono:

- a) accettare qualsiasi tipo di moneta/banconota (minimo € 0,05) ed essere tutti provvisti di gettoniere elettroniche rendi resto, nonché di un dispositivo per l'utilizzo di chiavetta magnetica, ovvero consentire la gestione del credito attraverso una app gratuitamente scaricabile dagli utenti;
- b) fornire indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote (minimo € 0,05) di diversa pezzatura e/o chiavetta magnetica ovvero con apposita app; la distribuzione dei supporti è onere esclusivo del Concessionario.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o fax il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con almeno due passaggi settimanali ed assicurando interventi e forniture entro 3 ore dalla chiamata.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o ripristino dei beni, a proprie spese, massimo entro 24 ore, esclusi i giorni festivi, dalla segnalazione comunicata o trasmessa dal personale addetto della società.

La ditta aggiudicataria potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipatamente comunicazione scritta alla U.O. Tecnico della CCIAA, la quale, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore prima che questi proceda all'acquisto del prodotto, sui (o accanto ai) distributori (o comunque in altro modo da concordare con l'Amministrazione) debbono essere riportati in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuno dei prodotti alimentari posti in distribuzione, l'elenco degli ingredienti che lo compongono e la loro quantità, nonché le caratteristiche nutrizionali in applicazione del Reg. CE 1169/11.

Art. 7 – Requisiti di conformità



I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature in particolare dovranno essere conformi a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal d.lgs. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; dovranno essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, munite del marchio CE e conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa quanto segue:

Il Concessionario è responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui il servizio si svolge. Dovrà in particolare osservare le misure generali di tutela definite dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008; rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla Camera di Commercio; controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale; fornire alla società stessa tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con la società.

Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata.

Art. 8 – Conformità alla normativa europea - Sistema HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con la normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare, facendo applicazione del protocollo HACCP.

Il Concessionario verificherà e dichiarerà, all'inizio del rapporto e comunque ogni volta che gli sarà richiesto dalla società, che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa ed altresì ai manuali di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti, volumi 1-2-3, adottati dall'Associazione italiana distribuzione automatica e validati dal Ministero della Salute in conformità al Regolamento CE 852/2004.

Art. 9 - Descrizione prodotti in distribuzione.

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di prima qualità, di rinomanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari e totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati), nonché il più possibile salutari; in ogni caso, si impegna a mettere in vendita prodotti che sono conformi alle caratteristiche quantitative e qualitative indicate in apposito allegato approvato dalle parti.

Con riferimento alle bevande calde, i distributori devono erogare prodotti di ottima qualità, anche con caffè in grani macinati all'istante di qualità elevata; dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine riciclabili in carta per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i contenuti minimi di materia prima previsti.

I prodotti che non possono mancare sono i seguenti:

a. Bevande calde

1. Caffè espresso
2. Caffè decaffeinato
3. Caffè macchiato
4. Caffè d'orzo
5. Latte
6. Cappuccino
7. Thè
8. Cioccolato

b. Bevande fredde

Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternati:

1. Acqua naturale/leggermente frizzante/frizzante - bottiglie da 50 cl.;
2. Thè freddo (vari gusti) da 33 cl.;
3. Succhi di frutta (vari gusti) da 200 ml.;



4. Bevande energetiche da 50 cl

5. Bibite gassate (cola, aranciata, ect...) da 33 cl .

c. Alimenti preconfezionati

Deve essere garantita la presenza contemporanea nei distributori di vari tipi di snacks (dolci e salati) mantenendo un equilibrio tra i due generi e garantendo prodotti diversificati con un'adeguata turnazione. Dovrà, inoltre, essere prevista la presenza di prodotti privi di glutine.

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti sopra indicati, per tutta la durata contrattuale secondo il listino prezzi concordato (allegato al presente contratto). I prezzi non sono suscettibili di essere modificati nel corso della concessione. Detti prezzi, solo in caso di prosecuzione del rapporto dopo il primo anno, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base delle variazioni subite dal listino Confesercenti di Firenze, previa comunicazione all'Ente.

La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione, nonché di fare effettuare dalle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.

Art. 10 - Personale addetto al servizio

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In particolare il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve avere seguito gli specifici percorsi formativi prescritti dalla delibera della Giunta della Regione Toscana 21.07.08 n. 559, adottata in attuazione della L.R. 24/03.

La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni: provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio; si adegui alle disposizioni impartite dalla società; comunichi immediatamente ai referenti della società qualunque evento accidentale che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale sarà provvisto di cartellino d'identificazione.

Art. 11 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi. Il Concessionario esonera, pertanto, la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 12 – Reportistica

Ai fini del monitoraggio del servizio e della relativa fattura, la Ditta concessionaria si impegna a trasmettere, su supporto informatico (file pdf), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

. importo trimestrale delle vendite al lordo dell'IVA;

. periodo di rilevazione dati.

Il resoconto dovrà essere inviato alla Camera di Commercio di Firenze entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre precedente a mezzo posta elettronica. In caso di ritardata trasmissione, la Camera procederà all'applicazione delle previste penali.



L'Ente può effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sul corretto funzionamento di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Obblighi del Concessionario

La Ditta concessionaria si obbliga a:

- a) fornire, installare nonché gestire distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento CE 852/04 (cap. III, allegato 2), nonché al “Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti” adottato dall'Associazione italiana distribuzione automatica e validato dal Ministero della salute in conformità al suddetto Regolamento;
- b) fornire, entro il termine di 15 giorni dalla data di installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione della società;
- c) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività, e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
- d) provvedere, a proprie spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione definitiva dei distributori per sopravvenute esigenze della Camera. Eventuali danni alle strutture ospitanti, derivanti dalla rimozione, saranno poste a carico della concessionaria;
- e) trasmettere alla Camera di Commercio il resoconto/report sui consumi effettuati;
- f) comunicare alla Camera di Commercio, entro i termini previsti, la persona fisica designata come “Responsabile del servizio” per tutto quanto attiene all'esecuzione del contratto;
- g) trasmettere un elenco dei prodotti alimentari e delle bevande con i relativi prezzi che il concessionario è in grado di fornire, per favorire, anche su richiesta del Provveditorato, una rotazione dell'offerta.
- h) espletare ogni altro adempimento previsto dalla norme o dal presente capitolato, anche qualora in questo articolo non espressamente richiamato.

Art. 14 - Divieto di sub-concessione

E' fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale del servizio, o di cessione del contratto, pena la risoluzione ipso iure del rapporto. L'eventuale relativo silenzio o acquiescenza dell'Ente non potrà avere alcun effetto sanante per il Concessionario.

Art. 15 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con la Camera di Commercio di Firenze.

Art. 16 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario solleva l'Ente da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori, o di taluno di essi.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un'adeguata polizza assicurativa per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 1.500.000,00.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima della stipula del contratto, la Camera dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio, o comunque pregiudizio alla salute legalmente indennizzabile.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per la società e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi il contratto si risolverà ipso iure.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non siano coperte dalla polizza.



La Camera è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'energia elettrica o d'acqua e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti la Camera di Commercio di Firenze declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni delle macchine o beni forniti dal concessionario per l'esecuzione del servizio.

Art. 17 - Interruzione del servizio

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edili o impiantistici sullo stabile ove hanno sede i distributori automatici.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di sospensione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile pur con la diligenza necessaria. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile alla Camera, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, la Camera si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti ed applicare le sanzioni previste.

Art. 18 – Penali

La Camera, qualora il servizio, per qualsiasi motivo imputabile a dolo o colpa del Concessionario, non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella proposta commerciale presentata dal Concessionario, potranno applicare le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo e da quello successivo.

- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente capitolato: penalità pari all'un per mille del canone annuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% di detto canone.

- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00.

- Mancata trasmissione nei termini del report idi cui all'art. 12: applicazione di una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

- Mancato funzionamento dei distributori (anche uno solo) per un tempo superiore alle 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 5,00 per ogni ora di ritardo.

- Distribuzione di generi alimentari non compresi nell'offerta e non autorizzati dall'Amministrazione: per ogni infrazione accertata, penale di € 50,00.

- Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti dal presente contratto: penale pari ad € 50,00 per ogni omesso passaggio.

- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.

- In caso di segnalazioni, anche solo telefoniche, di prodotti esauriti, mancato rifornimento dei distributori entro 3 ore, escluso festivi, dalla chiamata: euro 5 per ogni ora di ritardo;

- Per ogni altra infrazione accertata alle prescrizioni del presente capitolato speciale, penale pari a € 50,00.

Le penali saranno pagate dal Concessionario, con le modalità indicate dall'Ente, entro il termine di 15 gg. dalla contestazione; fatta salva la facoltà per la Camera di risolvere il contratto per inadempimento del concessionario.

Art. 19 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

E' in facoltà del Concedente risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- mancato o ritardato avvio del servizio per oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione;

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;

- vendita di generi alimentari adulterati, avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;

- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica;

- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;

- mancato o reiterato ritardato pagamento del canone;

- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;

- violazione del divieto di sub-concessione;



- qualora l'ammontare delle penali a qualunque titolo applicate al Concessionario abbia superato complessivamente il 10% del canone annuale;
- cessione del contratto;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 16.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, che potrebbe comportare l'applicazione di penali e/o la risoluzione contrattuale, la Camera ne darà comunicazione al Concessionario tramite email certificata, invitandolo a corrispondere le relative penali e/o, se del caso, ad eliminare tali inadempienze entro il termine di 10 (dieci) giorni.

Nel caso in cui tale termine non venga osservato, la società potrà risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso il Concessionario, nelle more del suddetto termine, potrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere ad eliminare le mancanze qualora richiesto, informando l'Ente dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzione dell'interessato, la Camera di Commercio di Firenze applicherà, se del caso, le previste penali e procederà, se del caso, alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Revoca della concessione

La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.

Art. 21 - Oneri e spese contrattuali

Ogni onere e spesa derivante dall'esecuzione del contratto che disciplina il servizio è a carico del Concessionario qualora non inderogabilmente posto a carico della Camera di Commercio di Firenze.

Art. 22 - Tutela della Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, i dati personali inerenti il presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini della sua sottoscrizione ed esecuzione (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR 679/2016), nel rispetto di quanto previsto dalla L. 50/2016 e dalle altre norme vigenti in materia.

Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 n. 7 GDPR 679/2016 è la Camera di Commercio di Firenze in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Firenze, Piazza de' Giudici 3, che può essere contattato all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all'indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it.

La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), che può essere contattato all'indirizzo mail.privacy@fi.camcom.it.

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei.

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all'interessato rientrano quelli di:

- chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione e la limitazione del trattamento secondo le norme del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti di legge. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto.

L'Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.



**Camera di Commercio
Firenze**

Art. 23 – Foro Competente

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti durante lo svolgimento del presente contratto il foro competente in via esclusiva è il Foro di Firenze.

Firenze,

per la C.C.I.A.A. di Firenze
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)

per GEDAC S.r.L.
(sig. Roberto Pace)

LISTINO OGGETTO D'OFFERTA

Prezzi bevande fredde e snack:

SELEZIONE	PREZZO CON CHIAVE	PREZZO CON MONETA
Acqua in PET naturale e gassata	€ 0,35	€ 0,40
Acqua Uliveto in PET da 0,50 L	€ 0,45	€ 0,50
Bibite Gusti Vari PET da 0,50 L	€ 1,00	€ 1,10
Lattine da 33 cl	€ 0,80	€ 0,90
Succhi in Brick	€ 0,50	€ 0,60
Pasticceria Varia	da € 0,60 a € 0,80	da € 0,70 a € 0,90
Dolciumi Vari	da € 0,80 a € 1,00	da € 0,90 a € 1,10
Salati Vari	da € 0,50 a € 0,70	da € 0,60 a € 0,80
Gomme da Masticare	€ 1,40	€ 1,50
Tramezzini Panini +4° c	da € 1,30 a € 1,60	da € 1,50 a € 1,80

Prezzi bevande calde:

SELEZIONE	PREZZO CON CHIAVE	PREZZO CON MONETA
Bevande a base di Caffè GEDAC in Grani	€ 0,38	€ 0,40
Bevande a base di Caffè LAVAZZA Qualità Rossa VH	€ 0,45	€ 0,50
Bevande Extra	€ 0,38	€ 0,40

GEDAC S.r.l.

Via Berlicche, 4 • 51031 • Agliana (PT)
T. 0574 066 673 • F. 0574 067 148
info@gedacvending.it
www.gedacvending.it

Capitale Sociale € 300.000,00 int. vers.
R.E.A. 179854 • Reg. Imp. di Pistoia
Codice Fiscale e P. Iva 05225990489
PEC gedacvending@pec.it • C. Univoco SUBM70N



UNI EN ISO 9001:2015
BS OHSAS 18001:2007